



Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N. 878

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE.

3.1. Segreteria

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2 ELITE

DATA	GIORNATA		GIRONE: A	
28/03/25	9/R	CDM FUTSAL	MESTREFENICEC5 A R.L.	1 - 3
		FUTSAL CESENA	ELLEDI FC SSD RL	6 - 2
29/03/25	9/R	LEONARDO	MACCAN PRATA C5 SSD A RL	3 - 2
		MODENA CAVEZZO FUTSAL	MANTOVA CALCIO A 5 SSDARL	1 - 7
		SAINTS MILANO ASD	OLIMPIA VERONA	2 - 0
1/04/25	9/R	PORDENONE	LECCO CALCIO A 5	4 - 4
		SPORTING ALTAMARCA SSDARL	OLYMPIA ROVERETO	1 - 1
			GIRONE: B	
29/03/25	9/R	BULLDOG CAPURSO	SOCIETA SPORTIVA LAZIO C5	7 - 2
		CALCIO A 5 GIOVINAZZO	ACADEMY PESCARA FUTSAL	3 - 3
		CLN CUS MOLISE	NEW TARANTO CALCIO A 5	1 - 1
		MASCALUCIA C5	ITRIA FOOTBALL CLUB	4 - 5
		POLISPORTIVA FUTURA	CITTA DI MELILLI CALCIOA5	4 - 3
		TOMBESI C5	FUTSAL TERNANA	5 - 7

5. Giustizia Sportiva

5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 03/04/2025, assistito da rappresentante A.I.A. a.b. Pietro Taranto ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

5.1.1. Campionato Nazionale Serie A2 Elite

GARE DEL 28-29/03 e 01/04/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA E AMMONIZIONE E DIFFIDA

Euro 1.500,00 POLISPORTIVA FUTURA

Perché dopo il termine della gara propri sostenitori dalla tribuna rivolgevano frasi offensive e minacciose ai calciatori della squadra avversaria; un gruppo composto da circa 20 dei predetti sostenitori faceva indebito ingresso sul rettangolo di gioco e dopo ed accerchiava i calciatori della squadra avversaria, rivolgendo loro frasi gravemente offensive e minacciose, nel contempo alcuni dirigenti della Società si posizionavano davanti l'ingresso degli spogliatoi ed impedivano ai giocatori avversari di farvi rientro. A seguito della reazione dei predetti giocatori si generava una rissa, caratterizzata da reciproche intemperanze verbali, spintoni e lanci di alcune bottiglie di plastica piene d'acqua, che si protraveva per circa 10 minuti, impedendo così ai tesserati avversari di fare rientro nello spogliatoio.

In tale contesto si distingueva anche il medico sociale della Società, che prendeva parte attiva alla rissa colpendo con calci un dirigente della squadra avversaria.

A seguito di ciò il Commissario di Campo era costretto richiedere l'intervento della Polizia e dei Carabinieri, che una volta giunte all'impianto ripristinavano l'ordine e garantivano alla squadra ospitata di abbandonare in sicurezza l'impianto.

AMMENDA

Euro 600,00 MASCALUCIA C5

Perché a partire dalla metà del primo tempo e fino al termine dell'incontro propri sostenitori rivolgevano ingiurie e minacce agli arbitri. Perché il Presidente della società, assistendo all'incontro dalla tribuna, rivolgeva alla terna arbitrale frasi gravemente offensive. Per indebita presenza dopo il termine della gara di propri sostenitori sul rettangolo di gioco spogliatoi che rivolgevano frasi offensive nei confronti della terna arbitrale.

Euro 500,00 CITTA DI MELILLI CALCIOA5

Perché al termine dell'incontro propri giocatori, non identificati, bloccati sul rettangolo di gioco da sostenitori della squadra avversaria e fatti oggetto di offese e minacce da parte di quest'ultimi, reagivano sputando contro i predetti sostenitori dando così origine ad una rissa caratterizzata da reciproche intemperanze verbali, spintoni e lanci di alcune bottiglie di plastica piene d'acqua che si protraveva per circa 10 minuti.



Euro 350,00 SPORTING ALTAMARCA SSDARL
Perché dopo il termine della gara, proprio sostenitore faceva indebito ingresso sul terreno di gioco e dopo aver avvicinato l'arbitro lo seguiva fino all'interno degli spogliatoi rivolgendogli frasi gravemente offensive e minacciose. Sanzione aggravata per la mancata assistenza dei dirigenti della società.

Euro 100,00 LECCO CALCIO A 5
Per non aver inserito in distinta l'allenatore come previsto dal C.U. 01/2024

Euro 100,00 ITRIA FOOTBALL CLUB
Perché il dirigente accompagnatore della società dopo il termine dell'incontro ometteva di ritirare i documenti consegnati all'arbitro prima dell'inizio della gara, costringendo quest'ultimo a recarsi alla locale stazione dei carabinieri per la presa in consegna.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 03/ 5/2025

CARUSO NICOLA (MASCALUCIA C5)
Perché assistendo all'incontro dalla tribuna rivolgeva frasi offensive nei confronti degli arbitri.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 4/2025

BARBERA GIUSEPPE DANILLO (MASCALUCIA C5)
Perché al termine della gara accedeva allo spazio antistante gli spogliatoi per protestare nei confronti degli arbitri rivolgendogli frasi gravemente irrispettose.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 16/ 4/2025

GAZZOLA ALEX (SPORTING ALTAMARCA SSDARL)
Perché inserito in distinta in qualità di dirigente addetto agli arbitri, al termine della gara ometteva di prestare assistenza all'arbitro e di allontanare un sostenitore della squadra locale.

AMMONIZIONE II infr

COSSU GIUSEPPE (LEONARDO)
DE STEFANO FRANCESCO (POLISPORTIVA FUTURA)

A CARICO DI MEDICI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE

CALABRO DAVIDE FRANCESCO (POLISPORTIVA FUTURA)
Perché al termine dell'incontro prendeva parte attiva ad una mischia iniziata da sostenitori locali nei confronti di giocatori della squadra avversaria, colpendo con alcuni calci i dirigenti della squadra avversaria.



SQUALIFICA PER UNA GARA

MARLETTA ANTONIO (MASCALUCIA C5)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA PERE UNA GARA

SERGIO ANTONIO (OLIMPIA VERONA)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.

STEIN NICOLAS (SPORTING ALTAMARCA SSDARL)
Per plateali proteste nei confronti dell'arbitro.

AMMONIZIONE VI infr

HRVATIN MARKO (PORDENONE)

AMMONIZIONE I infr

INCATASCIATO ALBERTO (MASCALUCIA C5)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA

PALUMBO ALESSANDRO (CALCIO A 5 GIOVINAZZO)
Per intervento falloso su un avversario lanciato a rete senza ostacolo

MASCHERONA MATTIA (MANTOVA CALCIO A 5 SSDARL)
Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare.

D ARRIGO ANTONIO (MASCALUCIA C5)
Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare.

MASSAFRA DONATO (OLIMPIA VERONA)
Perché giocando da portiere toccava volontariamente il pallone con le mani fuori dall'area di rigore fermando così un avversario lanciato a rete senza ostacoli.

VEJSELI SAMIR (SPORTING ALTAMARCA SSDARL)
Per condotta scorretta nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare.



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE X infr

PERRI JUAN CRUZ	(BULLDOG CAPURSO)
CORALLO GIOVANNI	(CITTA DI MELILLI CALCIOA5)
ROMANO ANDREA	(MANTOVA CALCIO A 5 SSDARL)
PIZETTA ERIEL JOSE	(POLISPORTIVA FUTURA)
BERTINELLI LUCA	(SOCIETA SPORTIVA LAZIO C5)
CERANTOLA DAVIDE	(SPORTING ALTAMARCA SSDA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE V infr

MAROLLA FRANCESCO PIO	(CALCIO A 5 GIOVINAZZO)
RICCI VALENTINO	(ITRIA FOOTBALL CLUB)
GIRARDI NETO VICENTE	(MACCAN PRATA C5 SSD A RL)
LICANDRI ANTONIO	(MASCALUCIA C5)
AIETA ALESSANDRO	(MODENA CAVEZZO FUTSAL)
MATARESE ANDREA	(MODENA CAVEZZO FUTSAL)
SCOPELLITI GIUSEPPE	(POLISPORTIVA FUTURA)
FOTI SIMONE	(CDM FUTSAL)
PIRES MARCHENA GONZALO FACUNDO	(MESTREFENICEC5 A R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA IX infr

DE ALMEIDA IGNATIU TIAGO	(LECCO CALCIO A 5)
--------------------------	--------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA IV infr

RIZZO CRISTIAN	(CITTA DI MELILLI CALCIOA5)
SANDRI NICOLO	(ELLEDI FC SSD RL)

AMMONIZIONE VIII infr

GIANINO MORENO	(CITTA DI MELILLI CALCIOA5)
ARAUJO DANIEL	(ITRIA FOOTBALL CLUB)
CAMPO ALESSANDRO	(MODENA CAVEZZO FUTSAL)
COSTA EDUARDO	(MODENA CAVEZZO FUTSAL)
ORTISI ANDREA	(CDM FUTSAL)

AMMONIZIONE VII infr

BAIOCCHI DAVIDE	(ACADEMY PESCARA FUTSAL)
LIVIERO LEANDRO	(ACADEMY PESCARA FUTSAL)
NITTI MARCO	(BULLDOG CAPURSO)
DE MICHELIS DIEGO	(FUTSAL TERNANA)
STENDLER TILEN	(PORDENONE)



AMMONIZIONE VI infr

RIBEIRO CARLOS HENRIQUE	(CITTA DI MELILLI CALCIOA5)
ACCO RODRIGO	(LEONARDO)
PEDOTTI GIOVANI	(POLISPORTIVA FUTURA)
CORREA DA COSTA AL RENAN	(SAINTS MILANO ASD)
PIERI NICOLO	(FUTSAL CESENA)

AMMONIZIONE III infr

MENINO DIVANEI ALEXAND	(CALCIO A 5 GIOVINAZZO)
DE NISCO CARLO	(CLN CUS MOLISE)
ENNAS MATTEO	(LEONARDO)
VALDES YOANN	(MANTOVA CALCIO A 5 SSDARL)
BOTTIGLIONE GIANLUCA	(NEW TARANTO CALCIO A 5)
MOREIRA CHIMANGO LEANDRO	(NEW TARANTO CALCIO A 5)
FALCONE ANDREA	(POLISPORTIVA FUTURA)
MATTABONI KRISTIAN	(LECCO CALCIO A 5)
MORATELLI ENZO	(LECCO CALCIO A 5)
ONZACA DAVIDE	(OLYMPIA ROVERETO)
KOREN ZAN	(PORDENONE)
HOUENOU CARLO	(SPORTING ALTAMARCA SSDARL)
SCHETTINO ALESSANDRO	(CDM FUTSAL)

AMMONIZIONE II infr

SOTO BERTIZ FRANCISCO JAVIE	(CLN CUS MOLISE)
DE SIMONE MATTIA	(ITRIA FOOTBALL CLUB)
MESSINA GIOVANNI	(MASCALUCIA C5)
BALDO GIORGIO	(OLIMPIA VERONA)
LANGELLA MICHELE	(PORDENONE)

AMMONIZIONE I infr

UGAS JACOPO	(BULLDOG CAPURSO)
DEMURTAS DIEGO	(LEONARDO)
LONGO GIACOMO LUCA	(MASCALUCIA C5)
SPATARO COSIMO ROBERTO	(NEW TARANTO CALCIO A 5)
D ALONZO EMANUELE	(TOMBESI C5)
DI FABRIZIO EDOARDO MARIA	(TOMBESI)

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque
(Avv. Massimiliano De Renzi)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale deve essere effettuato entro il 26 **Aprile 2025** a favore di questa Divisione mediante bonifico bancario da versare alle seguenti coordinate: Banca Monte Dei Paschi Di Siena IBAN: **IT 79 B010 3003 2530 0001 0245 739** intestato a FIGC Divisione Calcio a 5 F.I.G.C. Eventuali reclami con richieste



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5

Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma

Tel. 06.98876993

P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it

calcio5.gare@lnd.it

segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023." Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato: - Tramite Addebito su Conto Campionato - Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla FIGC Roma - Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC: **IT73R0100503309000000010000**.

Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 03/04/2025

Il Segretario
Fabrizio Di Felice

Il Presidente
Stefano Castiglia